



CITTA' DI CHIERI

Area Pianificazione e Gestione del Territorio

ORDINANZA N. 302 Chieri, 21/11/2025

OGGETTO: VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI INVERNALI ED ESTIVI 2026

Il Dirigente Area Pianificazione e Gestione del Territorio

Visto l'art. 15 del D.lgs. 31.3.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15.3.1997 n. 59" recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamati in particolare il comma 3 del citato art. 15 secondo il quale *"le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo"* ed il comma 6 del medesimo art. 15 secondo il quale *"le Regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione al consumatore"*;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale 12.11.1999 n. 28, come modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2011 n.13, il quale prevede che la Giunta Regionale fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione e i Comuni, a partire da tali date, provvedono a fissarne annualmente la durata fino a un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 con la quale, conformemente alle decisioni assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2016, vengono fissate le date di inizio dei saldi invernali ed estivi, secondo il seguente calendario:

- data inizio saldi invernali: primo giorno feriale antecedente l'Epifania e, qualora coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- data inizio saldi estivi: primo sabato del mese di luglio.

Vista la nota della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori, acquisita al ns. prot. n. 62076/2025 del 14/11/2025, in conformità a quanto stabilito nella seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 Novembre 2025 e come previsto dall'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/03/2011 e dalla D.G.R. n. 3-8048 del 12/12/2018 e, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999, la Regione Piemonte ha comunicato che le date di inizio delle vendite di fine stagione nel 2026 corrispondono:

- per i saldi invernali: 03 Gennaio 2026;
- per i saldi estivi 04 Luglio 2026.

Richiamato l'art. 14 bis della L.R. 28/1999, ai sensi del quale *"nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*, fatta eccezione per *"le vendite promozionali effettuate sottocosto"*;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione per l'anno 2026 nell'arco di tempo:

AVVERTE

- che gli operatori commerciali sono tenuti ad affiggere nel proprio locale di vendita, in modo chiaro e ben visibile, il “decalogo” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 07/12/2011 contenente le regole generali e fondamentali di tutela del consumatore, in conformità delle quali le vendite di fine stagione devono essere effettuate; tale affissione sostituisce la comunicazione che veniva inviata al Comune;
- che l’attività deve essere comunque svolta nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005 n. 206;
- che, ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall’art. 3 della L.R. 27/2004 *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per “le vendite promozionali effettuate sottocosto”;*
- che, ai sensi dell’art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale: *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l’uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”;*
- che, ai sensi dell’art. 15 c. 5 del D.Lgs 114/98 *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”;*
- che in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 22 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Fenoglio Carlo / InfoCamere S.C.p.A.